

Illegittimo rigetto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in sostituzione dell'AIA per un allevamento «intensivo» di suini da ingrasso

T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2021, n. 114 - Settesoldi, pres.; Stevanato, est. - Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice (avv. Longo) c. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv. Pisani) ed a.

Ambiente - Allevamento «intensivo» di suini da ingrasso - Emissioni in atmosfera - Rigetto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) in sostituzione dell'AIA - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

La ricorrente svolge l'attività di allevamento "intensivo" di suini da ingrasso nell'installazione sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), L'esercizio è stato autorizzato sotto il profilo ambientale con decreto (AIA) n. 1852/AMB del 6.8.2013.

Con comunicazione del 19.4.2019, la ricorrente informava gli enti pubblici interessati (Regione, ARPA, ASFO e Comune di San Giorgio della Richinvelda) "di aver ricondotto, dal 1 gennaio 2019, la propria attività sotto la soglia dei 2.000 capi suini all'ingrasso, rimanendo pertanto sotto la soglia soggetta ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)", avendo aderito ad un programma di miglioramento del benessere animale, denominato ClassyFarm. Conseguentemente, il 2.04.2020 l'azienda presentava una istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA, di minor costo e impegno organizzativo, rispetto all'AIA) al SUAP comunale, dichiarando la non soggezione dell'impianto alla normativa AIA e specificando l'intenzione di esercitare l'attività di allevamento di suini tra 1000 e 2000 capi rimanendo, pertanto, al di sotto della soglia per l'applicazione della predetta normativa AIA.

Dopo un'articolata istruttoria, l'Amministrazione regionale adottava il provvedimento impugnato (conforme al parere espresso dall'Azienda sanitaria) dichiarando inammissibile l'istanza di AUA presentata, in quanto "la capacità potenziale di allevamento deve essere calcolata con specifico riferimento al D. lgs 122/2011 che fissa il valore di 1 mq come superficie minima per capo" e, nella specie, detta capacità potenziale resterebbe al di sopra della soglia di 2000 capi.

Conseguentemente, il SUAP comunale adottava il provvedimento di diniego del 17.08.2020, facendo proprio il decreto regionale.

A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti due motivi:

1) violazione di legge per violazione ed errata applicazione dell'art. 1 del d.P.R. 59/2013, del punto 6.6., lett. b), dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006 (TUA) e dell'art. 29-ter del medesimo TUA, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. a), n. 7, del d.lgs. 122/2011 – illogicità dell'azione amministrativa.

L'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 3, comma 1, lett. a), n. 7, del d.lgs. 122/2011 manifestata dall'Amministrazione regionale, supportata dalla pronuncia dell'AF SO, andrebbe rivista ed integrata, secondo la ricorrente, alla luce del "manuale esplicativo per la valutazione delle condizioni di benessere in allevamento dei suini ai sensi della normativa applicabile" cioè del programma ClassyFarm, che prescrive almeno 1,1 mq di superficie per ciascun capo;

2) eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di istruttoria.

Secondo la ricorrente il diniego sarebbe basato sull'erroneo computo della superficie utile dell'allevamento, dalla quale dovrebbero essere necessariamente esclusi i locali di infermeria, isolamento e osservazione (la cui presenza è imposta ex lege), in considerazione anche della tipologia di impianto di distribuzione alimentare presente.

Le Amministrazioni intime, costituite in giudizio, hanno contestato puntualmente la fondatezza delle censure esposte dalla parte ricorrente ed hanno concluso per la reiezione del gravame.

Il difensore di parte ricorrente ha replicato eccependo, tra l'altro, la tardività delle memorie depositate dall'Azienda sanitaria e dal Comune oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile prima dell'odierna udienza (in data 8.3.2021).

Passando al giudizio del Collegio, va anzitutto accolta quest'ultima eccezione e delle citate memorie non si terrà conto, mentre si terrà conto delle note d'udienza presentate dalle stesse parti.

Nel merito, il primo motivo di ricorso ad avviso del Collegio non è fondato.

Il dato normativo, infatti (art. 3, d.lgs. n. 122 del 2011), prevede che le aziende "devono soddisfare contemporaneamente almeno i seguenti requisiti: a) le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, devono corrispondere ad almeno: 1) 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; 2) 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; 3) 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; 4) 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; 5) 0,55 mq per i suini di peso vivo



compreso tra 50 e 85 kg; 6) 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; 7) 1,00 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 kg”.

Quindi, nella specie, la superficie utile di allevamento per la categoria allevata (per suini di peso superiore ai 110 kg) è di 1 mq/capo e non quella di 1,1 mq/capo o superiore, come sostiene la ricorrente, sulla base di indicazioni (Classyfarm) e linee guida apprezzabili ed auspicabili nell’ottica del benessere degli animali, ma prive di valenza normativa.

E’ invece fondata la censura di difetto di istruttoria svolta col secondo motivo di ricorso.

Invero, l’Amministrazione regionale aveva chiesto all’AS FO, con atto 11.5.2020, di esprimersi sull’istanza della ricorrente. L’AS FO, nel parere 15.7.2020 afferma che “in data 10/6/2020 ha incontrato il dott. Osvaldo Tramontin, procuratore dell’Azienda in oggetto. L’incontro e le verifiche documentali successive hanno permesso di verificare che l’Azienda dispone di una superficie di allevamento superiore a 2000 mq.”

Qualche giorno dopo l’emanazione di detto parere, l’agronomo della ricorrente trasmetteva alle amministrazioni interessate la nota del 21.7.2020 accludendo una planimetria recante l’evidenziazione dei “quattro box che sono adibiti ad infermeria (due per ognuno dei due capannoni costituenti l’allevamento). Sono due in quanto una valvola per la distribuzione del mangime alimenta un truogolo comune ai due box e pertanto non è possibile isolare superfici inferiori”.

Su detti ulteriori elementi non è stato svolto alcun supplemento di istruttoria.

Comunque, l’AS FO non ha verificato con un sopralluogo la superficie dell’allevamento, come dal suo difensore è ammesso nelle note d’udienza, laddove si osserva che “...l’Asfo non verificava la superficie utile dell’allevamento, atteso che tale calcolo è di competenza della Regione...” e sembra essersi limitata ad un esame documentale.

Risulta, quindi, che non è stata compiutamente verificata, mediante un sopralluogo nell’azienda, se nei 2000 mq siano comprese anche superfici (come quelle sopra indicate) non destinabili all’allevamento o che, comunque, dovrebbero essere scomutate.

In tal caso, considerando n. 13 capi per ciascuno dei box utili totali, se questi sono 152 come affermato dalla ricorrente, la potenzialità totale sarebbe inferiore a 2000 capi (e cioè 1976 suini).

In conclusione sul punto, il provvedimento impugnato incorre nel vizio di insufficienza dell’istruttoria.

Il ricorso va perciò accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione del fatto che l’apporto all’istruttoria da parte della ricorrente avrebbe potuto essere più sollecito ed accurato.

(Omissis)